

XVII legislatura

A.S. 1733:

**"Conversione in legge del decreto-legge
5 gennaio 2015, n. 1, recante
disposizioni urgenti per l'esercizio di
imprese di interesse strategico
nazionale in crisi e per lo sviluppo della
città e dell'area di Taranto"**

Gennaio 2015
n. 73



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Renato Loiero tel. 2424

Segreteria tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari
dei testi legislativi**

... tel.....

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno tel. 2626

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di spesa**

dott. Daniele Bassetti tel. 3787

Consigliere addetto al Servizio

dott. Melisso Boschi tel. 3731

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

<i>Articolo 1 (Rafforzamento della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi)</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.).....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 3 (Disposizioni finanziarie).....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 4 (Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125)</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 5 (Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto).....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 6 (Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto)</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 7 (Disposizioni sul commissario straordinario del porto di Taranto).....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 8 (Piano nazionale della città e relativi interventi nel comune di Taranto).....</i>	<i>8</i>

Articolo 1
(Rafforzamento della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi)

Il comma 1 aggiunge il comma *2-bis* all'articolo 2 del decreto-legge n. 347/2003, al fine di estendere la disciplina, prevista per l'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e sono sottoposte a commissariamento straordinario ai sensi del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. L'ammissione alla procedura, che avviene alternativamente o con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, può prescrivere nell'apposito provvedimento il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura.

Il comma 2 aggiunge il comma *2-ter* all'articolo 2 del decreto-legge n. 347, ivi prevedendo che il commissario straordinario dell'impresa che riveste interesse strategico nazionale può essere nominato commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria.

Il comma 3 reca una modifica ordinamentale all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 347/2003, laddove le parole: «operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali » sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo».

Il comma 4 sostituisce il comma *4-quater* del DL 347/2003 prevedendo che il commissario dell'amministrazione straordinaria individui l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità del servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali. Il canone di affitto o il prezzo di cessione non devono essere inferiori a quelli di mercato. È altresì previsto che il diritto di prelazione di cui all'art. 104-*bis* del regio decreto 267/1942 a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico e con parere favorevole del comitato di sorveglianza.

Il comma 5 modifica l'articolo 4, comma *4-sexies*, del decreto-legge n. 347 statuendo che in caso di affitto o cessione di azienda o di un ramo aziendale, le autorizzazioni, certificazioni, licenze o altri titoli sono trasferiti all'affittuario o all'acquirente.

Il comma 7 modifica i commi 1 e 4 dell'articolo *4-bis* del decreto-legge n. 347, introducendo una deroga alla disciplina dell'azione revocatoria per tutti gli atti e pagamenti compiuti in pendenza del commissariamento straordinario. In particolare, la norma intende garantire la prosecuzione della attività produttiva dell'impresa di interesse strategico nazionale, assicurando che le risorse aziendali siano prioritariamente destinate a tale scopo.

La RT si limita a riferire che le norme sono volte a rendere applicabile la disciplina del decreto-legge n. 347 del 2003 alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con riferimento alla particolare situazione dello stabilimento ILVA S.p A. di Taranto. Trattandosi di norme di carattere procedurale non si rilevano effetti finanziari segativi.

Al riguardo, per i profili finanziari, convenendo con la RT circa la valenza essenzialmente ordinamentale delle norme i cui effetti si iscrivono appieno nell'ambito di quelli contemplati a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 2 **(Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.)**

Il comma 1 prevede che l'ammissione di ILVA S.p.A. alla amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 determina la cessazione del commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, e che il commissario straordinario subentra nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014.

Il comma 2 stabilisce che in attuazione dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 207 del 2012. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Prevede che fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, i contenuti del D.P.C.M. 14 marzo 2014 possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-*octies* e 29-*nonies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comma 3 prevede che l'attività di gestione dell'impresa, eseguita nel rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 14 marzo 2014, è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli interventi ivi previsti sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici.

Il comma 4 riferisce che ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, il procedimento di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 61/2013 è avviato su proposta del commissario entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia di tutela sanitaria e paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 1, comma 9, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 61/2013.

Il comma 5 prevede che il Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sono realizzate, almeno nella misura dell'80 per cento, le prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stabilito il termine ultimo per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni.

Il comma 6 afferma che l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

Il comma 7 modifica l'articolo 217-*bis*, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (*legge fallimentare*), laddove sono previsti i casi di esenzione dai reati di bancarotta. Ivi è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo 22-*quater*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti.».

Il comma 8 stabilisce che si applica, in quanto compatibile, la disciplina del decreto-legge n. 61/2013. Si applica, inoltre, l'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, e l'articolo 22-*quater*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recanti norme in materia ambientale e sanitaria relative a imprese di interesse "strategico" nazionale.

Il comma 9 prevede che i riferimenti al commissario e al sub-commissario, nonché al commissariamento e alla gestione commissariale contenuti negli articoli 1 e 2-*quinqües* del decreto-legge n. 61/2013, nell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e nell'articolo 22-*quater*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, si devono intendere come riferimenti, rispettivamente, al commissario straordinario e alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, e il riferimento al piano di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 si deve intendere come riferimento al piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014.

Il comma 10 afferma che il riferimento alla gestione commissariale, di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, si intende riferito alla gestione aziendale da parte del commissario e dell'avente titolo, sia esso affittuario o cessionario, e la disciplina ivi prevista si applica all'impresa commissariata o affittata o ceduta, fino alla data di cessazione del commissariamento ovvero a diversa data fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

Il comma 11 prevede che al comma 1 dell'articolo 252-*bis* (*Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia Ambientale*), laddove è prevista la stipula di Accordi di Programma tra le amministrazioni coinvolte nelle emergenze ambientali, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'esclusione (cfr. dell'emergenza ILVA dall'Accordo di programma) cessa di avere effetto nel caso in cui l'impresa è ammessa alla procedura di amministrazione "straordinaria" di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.».

La RT afferma che le disposizioni sono volte a regolare la cessazione del commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 ed il subentro del Commissario straordinario previsto del decreto n. 347 del 2003 per l'attuazione dei piani e le azioni di bonifica previsti dal D.P.C.M 14 marzo 2014. Trattandosi di norme di carattere procedurale non si rilevano effetti finanziari negativi.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3 **(Disposizioni finanziarie)**

Il comma 1 sostituisce il comma 11-*quinqües* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, prevedendo che ai fini dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa soggetta a commissariamento, il giudice procedente, su richiesta del commissario straordinario, dispone il versamento in una contabilità speciale intestata al commissario straordinario delle somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione ai procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento, con il vincolo, quanto al loro utilizzo, all'attuazione degli obblighi connessi alla funzione commissariale esercitata.».

La RT ribadisce che la norma si limita a prevedere il versamento in una contabilità speciale intestata al Commissario straordinario delle somme sottoposta a sequestro penale.

Al riguardo, si osserva che il versamento in contabilità speciale e il presumibile successivo utilizzo di somme sottoposte a sequestro penale potrebbe determinare in futuro la necessità di interventi finanziari pubblici qualora all'esito del processo penale il sequestro venisse anche solo parzialmente revocato. Soltanto con una sentenza definitiva di condanna e di confisca dei beni si potrebbe avere la disponibilità certa di tali somme.

Il comma 2 prevede che ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, il Commissario straordinario dell'amministrazione straordinaria, oltre alla titolarità della o delle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge n. 61 del 2013, come modificato dal comma 1, è altresì titolare di altre contabilità speciali, aperte presso la tesoreria statale, in cui confluiscono:

a) le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica;

b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale.

La RT afferma che la norma prevede, per l'attuazione del D.P.C.M. 14 marzo 2014, la titolarità in capo al Commissario straordinario dell'amministrazione straordinaria delle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge n. 61 nonché di altre contabilità che vengono aperte presso la tesoreria statale nelle quali confluiscono sia le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e nel limite delle risorse annualmente disponibili, nonché altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale. Trattandosi di finalizzazione di risorse previste a legislazione vigente, comunque nel limite delle disponibilità annuali e nel rispetto della neutralità sui saldi di finanza pubblica, non vi sono effetti finanziari negativi.

Al riguardo, premesso che il dispositivo prevede la devoluzione di risorse *ad hoc* alla gestione commissariale, nell'ambito di quelle deliberate dal CIPE nel contesto della programmazione degli impieghi e degli interventi finanziati col fondo di sviluppo e coesione nonché di altre eventuali risorse, nell'ambito delle risorse annualmente già stanziare e legislazione vigente e fermo restando la

"salvaguardia" della neutralità degli effetti già scontati sui saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni¹.

Ad od ogni modo, andrebbe comunque richiesto un quadro aggiornato degli utilizzi già programmati per le risorse del FSC, nell'ambito delle dotazioni del medesimo, previste per il triennio 2015-2017².

Il comma 3 stabilisce che il Commissario straordinario rendiconta, secondo la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali aperte e ne fornisce periodica informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate.

Il comma 4 conferma il diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale.

Il comma 5 prevede che allo scopo di definire tempestivamente le pendenze tuttora aperte, il commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzato a sottoscrivere con FINTECNA S.p.A., in qualità di avente causa dell'IRI, un atto convenzionale di liquidazione dell'obbligazione contenuta nell'articolo 17.7 del contratto di cessione dell'ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.). La liquidazione ha carattere transattivo e definitivo e non è soggetta ad azione revocatoria. Le somme rinvenienti da detta operazione affluiscono nella contabilità ordinaria del Commissario straordinario.

La RT ribadisce, sul comma 3, che la norma conferma quanto previsto ai sensi della normativa vigente, circa la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità, nonché la specifica informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate.

Sul comma 4, afferma che la norma conferma il diritto di rivalsa, da parte dello Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale.

In merito al comma 5, ribadisce che si limita ad autorizzare la sottoscrizione con FINTECNA S.p.A, in qualità di avente causa dell'IRI, di un atto convenzionale di liquidazione dell'obbligazione contenuta nell'articolo 17.7 del contratto di cessione dell'ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.), precisando che le somme rinvenienti da detta operazione affluiscono nella contabilità ordinaria del Commissario straordinario.

Al riguardo, ritenuto il carattere ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

¹ Sul punto, premesso che le spese in conto capitale sono di norma imputate per "cassa" in termini di competenza economica, si rammenta il peculiare criterio di distribuzione degli effetti finanziari sui Saldi di finanza pubblica che contraddistingue gli interventi di spesa in conto capitale effettuati con il ricorso alle risorse del FSC, a ragione del particolare *iter* procedurale che ne condiziona la spendibilità, per cui la prassi stima la contabilizzazione di effetti in un rapporto di 3 a 1, tra ammontare degli importi annualmente stanziati in termini di "competenza" finanziaria e correlati effetti d'impatto da indicare invece su fabbisogno di indebitamento netto delle medesime annualità in termini di spesa sostenuta.

²Il bilancio vigente evidenzia una dotazione di spesa in relazione al capitolo 8000 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, pari a 6,2 mld nel 2015, 2,6 mld nel 2016 e 2,4 mld nel 2017 in termini di competenza e cassa.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125)

Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 101 del 2013 disponendo l'approvazione *ex lege* dei piani di gestione dei rifiuti e delle discariche, per rifiuti pericolosi e non pericolosi, dell'ILVA S.p.a anziché la loro approvazione con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite la Regione Puglia e l'ARPA Puglia. Inoltre, si prevede la definizione con decreto ministeriale, sentiti i comuni interessati, oltre che delle misure di compensazione ambientale già previste a legislazione vigente, anche delle eventuali garanzie finanziarie di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, da prestare al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto e per la gestione della discarica. Infine si specifica che la mancata prestazione delle garanzie entro 120 giorni dall'adozione del citato decreto comporta la decadenza dall'esercizio dell'attività in esame.

Il comma 2 sostituisce il comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 101 del 2013 stabilendo l'approvazione delle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario. Si prevede, inoltre, che con decreto ministeriale siano definite le eventuali garanzie finanziarie di cui all'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, da prestare al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto e per la gestione della discarica. Infine si specifica che la mancata prestazione delle garanzie entro 120 giorni dall'adozione del citato decreto comporta la decadenza dall'esercizio dell'attività in esame.

La RT afferma che trattandosi di adempimenti posti a carico dell'ILVA ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 101 del 2013 non vi sono effetti finanziari negativi.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5

(Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto)

Il comma 1 dispone che l'attuazione degli interventi che riguardano l'area di Taranto è disciplinata dal Contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011 (CIS Taranto).

Il comma 2 prevede la sottoscrizione del CIS Taranto da parte dei componenti il Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Inoltre, si definisce la composizione del Tavolo istituzionale e i relativi compiti.

Il comma 3 introduce una apposita clausola di invarianza finanziaria.

La RT afferma che trattandosi di attività rientranti nelle rispettive competenze istituzionali non vi sono effetti finanziari negativi, peraltro espressamente esclusi da specifica clausola di invarianza.

Al riguardo, pur in presenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria andrebbe assicurato che all'attività del Tavolo istituzionale nonché agli eventuali compensi o rimborsi spesi da corrispondere ai suoi componenti si possa far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 6

(Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto)

Il comma 1 incarica il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto a predisporre un Programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto. Il Programma è attuato secondo le disposizioni contenute nel CIS Taranto.

Il comma 2 destina, per la predisposizione e l'attuazione del Programma di misure, le risorse effettivamente disponibili di cui al decreto-legge n. 129 del 2012³, di cui alla delibera CIPE 17/03 e alle delibere 83/03 e 179/06, nonché le risorse allo scopo impegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le ulteriori risorse che con propria delibera il CIPE può destinare nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione, per il proseguo di interventi di bonifiche e riqualificazione dell'area di Taranto.

Il comma 3 dispone che una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse di cui al comma 2, trasferite al Commissario straordinario, può essere utilizzata dal Commissario stesso per tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi.

Il comma 4 prevede che il Commissario straordinario possa avvalersi di altre pubbliche amministrazioni, università o loro consorzi e fondazioni, enti pubblici di ricerca, mediante accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

La RT, con riferimento al comma 2, afferma che trattandosi di finalizzazione di risorse previste a legislazione vigente da destinare nel limite delle relative disponibilità, in modo da garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, non vi sono effetti finanziari negativi.

Analoga assicurazione viene fornita con riferimento all'utilizzo di una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse per la necessaria assistenza per la realizzazione degli interventi.

Infine, relativamente alla possibilità di avvalersi di altre pubbliche amministrazioni, la RT evidenzia che trattandosi di mera attuazione di norme già previste a legislazione vigente non vi sono effetti finanziari negativi.

Al riguardo, si rileva che a fronte di un Programma di misure per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto dal quale discenderanno una serie di oneri, la norma destina per il finanziamento di tali misure un insieme di risorse al momento difficilmente quantificabili e subordinate alla loro effettiva disponibilità. Al fine dunque di provare la sostenibilità finanziaria del Programma in esame, andrebbero, sia pure in misura approssimativa, indicate le risorse che presumibilmente possono essere destinate allo scopo e gli interventi cui sono finalizzate, assicurando che gli oneri derivanti dall'attuazione del Programma saranno in linea con le risorse effettivamente disponibili.

Si segnala peraltro che le delibere CIPE menzionate dalla norma non fanno esclusivo riferimento a Taranto ma alle aree sottoutilizzate in generale per cui andrebbe chiarito anche se la disposizione in commento fa riferimento alle

³ Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.

risorse complessivamente disponibili seppure destinate ad altre aree o solo a quelle già finalizzate alla regione Puglia o all'area di Taranto⁴.

Articolo 7

(Disposizioni sul commissario straordinario del porto di Taranto)

Il comma 1 estende i poteri del Commissario straordinario del Porto di Taranto a tutte le opere ed agli interventi infrastrutturali necessari per l'ampliamento e l'adeguamento del porto medesimo.

Il comma 2 dispone che per la realizzazione delle citate opere ed interventi tutte le varie forme di autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso degli enti locali, regionali, dei Ministeri e degli enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Commissario. La inutile decorrenza del termine vale come silenzio assenso.

Il comma 3 prevede il termine di sessanta giorni dalla richiesta per la pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere.

La RT afferma che trattandosi di norme procedurali non si rilevano effetti finanziari negativi.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 8

(Piano nazionale della città e relativi interventi nel comune di Taranto)

Il comma 1 dispone che il Comune di Taranto adotti un Piano di interventi per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della città vecchia di Taranto e lo trasmetta al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'acquisizione degli atti di assenso. La valutazione positiva del Ministero, da esprimere entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti, sostituisce tutte le autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero medesimo. Le varie forme di autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso degli enti locali, regionali, dei Ministeri e degli enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Comune di Taranto. La inutile decorrenza del termine vale come silenzio assenso, fermo restando la competenza regionale in materia urbanistica.

Il comma 2 prevede il termine di sessanta giorni dalla richiesta per la pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere.

Il comma 3 prevede la predisposizione, da parte dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e della difesa, previa intesa con la Regione Puglia e il Comune di Taranto, di un progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale militare marittimo di Taranto, ferme restando la prioritaria destinazione ad arsenale del complesso e le prioritarie esigenze operative e logistiche della Marina Militare.

Il comma 4 dispone che il decreto di approvazione del progetto di cui al comma 3 sostituisce tutte le autorizzazioni, i pareri e gli atti di assenso di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il comma 5 sottopone il Piano e il progetto di cui ai commi 1 e 3 al CIPE, ai fini dell'approvazione e assegnazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di sviluppo e

⁴ In particolare, la delibera 17/03 reca "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 - triennio 2003-2005"; la delibera 83/03 reca "Ripartizione accantonamento di 900 milioni di euro per interventi nelle aree sottoutilizzate (punto 1.1, delibera 17/2003)", la delibera 179/06 reca "Applicazione del punto 6.4 della delibera cipe n.17/2003 decurtazione delle risorse".

coesione, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica.

La RT afferma che trattandosi di risorse previste a legislazione vigente, comunque nel limite delle disponibilità annuali e nel rispetto della neutralità sui saldi di finanza pubblica, non vi sono effetti finanziari negativi.

Al riguardo, andrebbe assicurato che i Ministeri dei beni culturali e della difesa siano in grado di predisporre il progetto di valorizzazione dell'arsenale di Taranto ricorrendo alle risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Per i profili di copertura, atteso che il Piano e il progetto sono sottoposti all'approvazione del CIPE e che l'assegnazione delle risorse da parte del CIPE avverrà nel limite delle risorse annualmente disponibili e in linea con i saldi di finanza pubblica, non vi sono osservazioni da formulare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Ott 2014 [Documentazione di finanza pubblica, n. 8](#)
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 (**Doc. LVII, n. 2-bis**)
- " [Nota di lettura, n. 66](#)
A.S. 1637: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 67](#)
A.S. 1327: "Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan"
- Nov 2014 [Nota di lettura n. 68](#)
A.S. 1651: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota breve n. 8](#)
Il rapporto della Commissione europea sui progressi dell'Italia nella correzione degli squilibri macroeconomici
- " [Nota di lettura n. 69](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (**Atto del Governo n. 106-bis**)
- " [Nota di lettura n. 70](#)
A.S. 1428-B: "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Dic 2014 [Documento di base n. 54](#)
Il disegno di legge di stabilità per il 2015 (**A.S. 1698**): schema di copertura (art. 126, comma 4, Reg. Sen.)
- " [Nota di lettura n. 71](#)
A.S. 1698: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 14](#)
L'andamento delle spese per missioni, programmi e stati di previsione del bilancio dello Stato nel periodo 2008-2014
- " [Elementi di documentazione n. 15](#)
A.S. 1709: "Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 2014, n. 185, recante disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario"
- Gen 2015 [Nota di lettura n. 72](#)
A.S. 1676: "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (Approvato dalla Camera dei deputati)